

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA

TITOLO 01

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 01 IL COMUNE

01. LA COMUNITA' DI FRABOSA SOPRANA E' ENTE AUTONOMO LOCALE, IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON IL POTERE E GLI ISTITUTI DETERMINATI DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO E IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI E AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE. OPERA PER LA TUTELA, LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLA COMUNITA' LOCALE ADOTTANDO LE OCCORRENTI MISURE DI PREVENZIONE E DOTANDOSI DI PIANO PER LA PROTEZIONE CIVILE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

ART. 03 PRINCIPI

01. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO. DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI, NEL PROPRIO AMBITO, NELLA COMUNITA' NAZIONALE E NELLA

COMUNITA' INTERNAZIONALE SOTTO IL SEGNO DELLA SOLIDARIETA';

B) ATTENZIONE SOSTEGNO E TUTELA DELLE CATEGORIE SOCIALI PIU' SVANTAGGIATE: BAMBINI, ANZIANI, DISOCCUPATI, MALATI, DISADATTATI, DISABILI, IMMIGRATI E STRANIERI;

C) SOSTEGNO PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN TUTTI I SETTORI E SEGNATAMENTE NEI CAMPI DELL' ASSISTENZA ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E/O SVANTAGGIATE;

D) RISPETTO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMA, SIA NEL SETTORE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI PUBBLICI CHE NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLE INDICAZIONI PER L' USO DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE DA PARTE DEI CITTADINI;

E) RIFERIMENTO IN TUTTE LE SCELTE OPERATIVE E DI PROGRAMMA A UN MODELLO DI SVILUPPO COMPATIBILE CON LE RISORSE DISPONIBILI, FAVORENDO L' USO E IL RIUSO DEI MATERIALI E STRUTTURE ESISTENTI. PREFERENZA E SOSTEGNO PER L' USO DELLE ENERGIE PULITE E RINNOVABILI, IN ARMONIA CON UN RAZIONALE ED EQUILIBRATO USO DEL TERRITORIO;

F) TUTELA E SVILUPPO DELLE RISORSE AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI ESISTENTI SUL TERRITORIO;

G) PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE ECONOMICHE PRIVATE E A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLE FORME DELL' ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE. VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO PER LE INIZIATIVE ATTE A SVILUPPARE IL TURISMO ESTIVO E INVERNALE, L' AGRICOLTURA E L' ARTIGIANATO TIPICI.

ART. 04 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE PIEMONTE, AVVALENDOSI E PROMUOVENDO L'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.
03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA REGIONE E LA PROVINCIA SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.
04. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI, IL COMUNE PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 05 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL'CAPOLUOGO FRABOSA SOPRANA, E DALLE FRAZIONI E BORGATE ESISTENTI SUL TERRITORIO E STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.
02. IL TERRITORIO COMUNALE SI ESTENDE PER 82 KMQ. E CONFINA CON I COMUNI DI: MONASTERO DI VASCO, MONTALDO DI MONDOVI', ROBURENT, ORMEA, MAGLIANO ALPI E FRABOSA SOTTANA.
03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN FRABOSA SOPRANA, CHE E' IL CAPOLUOGO.
04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGO DIVERSO DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 06 ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO E' DESTINATO AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.
03. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI.
04. IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DETTA NORME SPECIFICHE AL RIGUARDO.

ART. 07 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI "FRABOSA SOPRANA" E CON LO STEMMA STORICAMENTE IN USO.
02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE.
03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO VIETATI, FATTI SALVI I CASI E LE MODALITA' PREVISTI NEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 08 ORGANI ISTITUZIONALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 09 CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 10 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DEL COMUNE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO DEVONO DARE SPECIFICA E MOTIVATA RAGIONE DELLE SCELTE OPERATE E DELLE PRIORITA' PRIVILEGIATE. DEVONO INOLTRE PRECISARE GLI OBIETTIVI E LE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E INDIVIDUARE LE RISORSE E GLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE. LE VARIAZIONI AI PROVVEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZO SONO ASSUNTI DAL CONSIGLIO

COMUNALE CON LE STESSE MODALITA' E CRITERI SOPRAINDICATI.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI INDICATI NEGLI ARTT. 02 E 03 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO DAL SINDACO, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SU INIZIATIVA PROPRIA, DELLA GIUNTA COMUNALE O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA. QUANDO LA CONVOCAZIONE AVVIENE SU INIZIATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE O DI 1/5 DEI CONSIGLIERI L'ADUNANZA DEVE TENERSI ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE O DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ORDINARIE O STRAORDINARIE. SONO ORDINARIE LE SEDUTE NEL CUI ORDINE DEL GIORNO FIGURA L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE O DEL CONTO CONSUNTIVO, MENTRE SONO STRAORDINARIE TUTTE LE ALTRE. GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE DEVONO ESSERE CONSEGNATI AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLE SEDUTE ORDINARIE E 03 GIORNI PRIMA DELLE SEDUTE

STRAORDINARIE.

03. NEI CASI DI URGENZA E' SUFFICIENTE LA CONVOCAZIONE 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA: IN QUESTO CASO LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI PUO' RICHIEDERE IL RINVIO AL GIORNO SEGUENTE DI UNO O PIU' OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

04. IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE NON PUO' AVERE LUOGO LO STESSO GIORNO IN CUI 02 STATA FISSATA LA PRIMA CONVOCAZIONE, IL CONSIGLIO DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE VIENE CONVOCATO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. LE SEDUTE CONSILIARI VENGONO PUBBLICIZZATE NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 12 SEDUTE CONSILIARI

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

02. LE SEDUTE CONSILIARI SONO PRESIDUTE DAL SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO. NELLA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PRESIEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, NONCHE' CRITERI E LIMITI PER L'ESERCIZIO DELLA PRESIDENZA. DETERMINA INOLTRE OGNI ALTRA FATTISPECIE NON PREVISTA DALLE LEGGI O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 13 COMMISSIONI

01. NON VENGONO COSTITUITE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. QUANDO IL CONSIGLIO NE RAVVISA LA NECESSITA' O L'OPPORTUNITA' PUO' COSTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI E TEMPORANEE, DEFINENDONE DI VOLTA IN VOLTA I POTERI, L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 14 CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA COLUI CHE NELLE ELEZIONI HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN ASSOLUTO.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNATE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 15 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO DI INIZIATIVA SU TUTTE LE QUESTIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO: PUO' PERTANTO PRESENTARE PROPOSTE, INTERROGAZIONI E MOZIONI. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO D'ACCESSO IN CAPO AI CONSIGLIERI A TUTTE LE NOTIZIE E INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO IN POSSESSO DEGLI UFFICI COMUNALI.
03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.
04. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.
05. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI E INTERESSI, ASSICURA ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.
06. IL CONSIGLIERE CHE NON INTERVENGA A 05 SEDUTE CONSECUTIVE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DECADE DALLA CARICA. DELLA MANCATA MOTIVAZIONE DELL'ASSENZA DEVE FARSÌ MENZIONE NEL VERBALE DELLA SEDUTA. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA NOTIFICA AGLI INTERESSATI.

ART. 16 LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA, DELLA PUBBLICITA' E DELLA EFFICIENZA.
03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITA' E DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI E IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17 ELEZIONI E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' ELETTA, UNITAMENTE AL SINDACO, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.
02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.
03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSO IL CASO DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEI SUCCESSORI.
04. NON PUO' PROCEDERSI ALLE VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E

DELLA GIUNTA SE NON SIANO STATE CONCLUSE LE OPERAZIONI DI CONVALIDA DEI CONSIGLIERI.

05. IL COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE CHE NON INTERVIENE A CINQUE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA. DELLA ASSENZA INGIUSTIFICATA DEVE FARSI MENZIONE NEL VERBALE DELLA SEDUTA.

06. LA DECADENZA DALLA CARICA DEL SINDACO O DI UN' ASSESSORE E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

07. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PER LA REVOCA DELLA GIUNTA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI.

08. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE PER LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, SI PROVVEDE NEI MODI PREVISTI DALL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 142/1990 .

ART. 18 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

ART. 19 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 20 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEVONO ESSERE ASSUNTI DA ORGANO COLLEGIALE E CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO GLI SCOPI E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

ART. 21 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO. PER LE NOMINE IN CUI E' PREVISTO IL VOTO LIMITATO RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO RIPORTATO LA MAGGIORANZA RELATIVA IN RAPPRESENTANZA DELLA

MINORANZA

SONO PROCLAMATI ELETTI I DESIGNATI DALLA MINORANZA STESSA CHE HANNO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IL REGOLAMENTO DEFINISCE OGNI ALTRA NORMA RELATIVA ALLE VOTAZIONI NELLE SEDUTE CONSILIARI.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, SOLO QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI PERSONE O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTE SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE. NEL CASO SI DEBBANO FORMULARE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' E I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE NEL CASO SI TROVI IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TALI OCCASIONI E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 22 IL SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE. HA LA DIREZIONE UNITARIA E IL COORDINAMENTO DELL' ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI IMPULSO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL' UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 23 IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. EGLI RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L' ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO E VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L' ORDINE DI ELENCAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

ART. 24 PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE E AGLI ALTRI DIPENDENTI IN POSIZIONE APICALE CHE L'ESERCITANO AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, IN COLLABORAZIONE CON I DIPENDENTI CON MANSIONI DIRETTIVE, IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA E DI AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEGLI ORGANI CHE HANNO INDIVIDUATO E PROPOSTO I CORRISPONDENTI OBIETTIVI.

04. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

05. TUTTI GLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE, NEI LIMITI, CON LE MODALITA' E LE COMPETENZE STABILITE DAL REGOLAMENTO ORGANICO, SVOLGONO AUTONOMAMENTE LE ATTIVITA' GESTIONALI PREVISTE E DEFINITE DAGLI ATTI ASSUNTI DAGLI ORGANI ELETTIVI.

ART. 25 VICESEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO IN POSIZIONE APICALE, OLTRE ALLE MANSIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO E' INCARICATO NEL REGOLAMENTO ORGANICO DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 26 PERSONALE

01. LO STATUS DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE E' DETERMINATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ORGANICO.

02. OGNI DIPENDENTE COMUNALE E' TITOLARE E RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' A CARATTERE GESTIONALE CHE SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO ORGANICO PER LE FUNZIONI CUI E' ASSEGNATO.

03. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE

DEI DIPENDENTI.

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- STRUTTURA ORGANIZZATIVA-FUNZIONALE,
- DOTAZIONE ORGANICA,
- MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO,
- DIRITTI, DOVERI E SANZIONI,
- MODALITA' ORGANIZZATIVE COMMISSIONE DISCIPLINA,
- TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 27 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI,
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO,
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI,
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 28 STRUTTURA

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

TITOLO 04
SERVIZI

ART. 29 FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE O APPALTO E COSTITUZIONE DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE,

NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA E QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO COMUNQUE ESSERE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI

UTENTI. I SERVIZI SARANNO ISTITUITI E GESTITI NELLE FORME DIANZI RICHIAMATE TENENDO CONTO DELLE FINALITA' E DEI PRINCIPI

FONDAMENTALI ENUNCIATI AGLI ARTT. 02 E 03 DEL PRESENTE STATUTO.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 30 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE DI FRABOSA SOPRANA PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA: L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI;

B) IN CONCESSIONE O APPALTO A TERZI;

C) A MEZZO SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE;

D) MEDIANTE FORME ASSOCIATIVE O CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

02. NON E' PREVISTA LA FORMA DI GESTIONE A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE O ISTITUZIONE.

ART. 31 SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE E IL COMUNE.

ART. 32 GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA E LA COMUNITA' MONTANA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME

ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

ART. 33 PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 34 REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 35 CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

- A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI,
- B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI,
- C) IL CONTROLLO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA,
- D) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

ART. 36 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE LE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE E ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 37 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI DI INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE, ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 38 CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON COMUNI E PROVINCIA.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI ASSEGNATI.

ART. 39 CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI CONSORZI, CUI POTRANNO PARTECIPARE COMUNI E PROVINCIA, PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE, DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI, UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 40 UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 46 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE DELLA FUSIONE - ANCHE PARZIALE - DEI COMUNI COSTITUENTI TALE ENTE.

ART. 41 ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO L'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI E, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO,

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA ENTI COINVOLTI,

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42 PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE. A TAL FINE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

02. AI CITTADINI SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI, FAVORENDO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

03. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI PARTICOLARI O DELLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 43 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI E I SOGGETTI, SIA SINGOLI CHE COLLETTIVI, PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, COME PREVISTO DALLA LEGGE N. 241/1990 E DAL PRESENTE STATUTO, TRANNE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, CONTENENTE LE INDICAZIONI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE 241/1990 .

03. APPOSITO REGOLAMENTO, DA ADOTTARSI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 , DETERMINERA' MODALITA' E TEMPI PER GLI INTERVENTI DEI CITTADINI E DEGLI ALTRI SOGGETTI CHE NE HANNO TITOLO NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE AVANZATE DOVRA' ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO.

ART. 44 ISTANZE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERE ALL'AMMINISTRAZIONE ISTANZE (INTERROGAZIONI) PER CONOSCERE SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. LA RISPOSTA VIENE FORNITA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DAL SINDACO O DA UN FUNZIONARIO, SECONDO LA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, LE FORME DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA E LE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 45 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE SU QUESTIONI DI ORDINE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA PROCEDURE, MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI PETIZIONI. DISPONE ALTRESI' IN ORDINE ALLE FORME DI PUBBLICITA' E ALLE MODALITA' E PROCEDURE DI ESAME DELLE PETIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE SI PRONUNCIA SULLA PETIZIONE CON PROVVEDIMENTO ESPRESSO DA COMUNICARE AI SOGGETTI PROPONENTI.

ART. 46 PROPOSTE

01. N. 20 ELETTORI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE.

02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTITE I PROPONENTI E DEVE COMUNQUE PRONUNCIARSI CON ATTO MOTIVATO SULLA PROPOSTA PRESENTATA ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA PROCEDURE, MODALITA' E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE, NONCHE' LE FORME DI PUBBLICITA' E DI ESAME DELLE PROPOSTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 47 ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

01. LE ASSOCIAZIONI, SIA DI LIBERA FORMAZIONE CHE PROMOSSE DAL COMUNE, SONO CONSULTATE DAL COMUNE PER LA FORMAZIONE DEGLI ATTI DI CARATTERE GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, AI FINI DEL PRECEDENTE COMMA E SU ISTANZA DELLE STESSE, LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

03. I PARERI ESPRESSI DALLE ASSOCIAZIONI, DA ESPRIMERSI NEL TERMINE DI 15 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL COMUNE, SONO ALLEGATI AGLI ATTI CUI SI RIFERISCONO, DOVE VERRA' MOTIVATO L'EVENTUALE PARZIALE O

TOTALE SCOSTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE RISPETTO AI PARERI ESPRESSI.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA MODALITA' FORME TEMPI E PUBBLICITA' DELLE CONSULTAZIONI DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

ART. 48 DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. AI CITTADINI, SINGOLI E ASSOCIATI, E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, CHE POTRANNO ESSERE VISIONATI E/O RILASCIATI IN COPIA SECONDO LE RICHIESTE DEI CITTADINI STESSI.

02. GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI CON LE LIMITAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO. IL COMUNE INFORMA I CITTADINI CON I MEZZI RITENUTI PIU' IDONEI PER ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO, DISCIPLINA IN PARTICOLARE: MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI, MODALITA' PER IL RILASCIO DI COPIE, MODALITA' E MEZZI PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI. INDIVIDUA INOLTRE GLI ATTI RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE.

ART. 49 REFERENDUM

01. SONO AMMESSI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE CON ECCEZIONE PER TARIFFE E TRIBUTI LOCALI E PER MATERIE GIA' STATE OGGETTO DI REFERENDUM NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

02. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE IL 10% DEL CORPO ELETTORALE E IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IN APPOSITO REGOLAMENTO VENGONO FISSATI I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

04. ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

05. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON IL VOTO FAVOREVOLE DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 50 STATUTO E REGOLAMENTI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE: DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO I REGOLAMENTI IVI PREVISTI. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. LO STATUTO PUO' ESSERE REVISIONATO IN PARTE O TOTALMENTE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE ADOTTATA CON LE STESSE PROCEDURE PREVISTE PER L`APPROVAZIONE DELLO STATUTO MEDESIMO.